SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della decisione adottata dalla Commissione internazionale permanente nella XXII sessione plenaria, tenutasi nel settembre-ottobre 1992, conformemente alla convenzione sul riconoscimento reciproco di punzoni di prova delle armi da fuoco portatili adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

94A0571

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82.

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane

1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate «imprese di pulizia», sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:

a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera *a)*, che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;

c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;

d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità

1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale;

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

2. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;

b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Art. 3.

Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea

1. Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla Comunità europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1, se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.

Art. 4.

Sospensione, cancellazione e reiscrizione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.

3. La sospensione, la cancellazione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.

5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.

6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Art. 5.

Obblighi delle pubbliche amministrazioni

1. Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

2. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 6.

Sanzioni

1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilioneduecentomila.

2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.

2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei registri delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge è effettuato dalla commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il R.D. n. 2011/1934, approva il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 5 (*Albo delle imprese artigiane*). — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 142, 143 e 144 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è il seguente:

«Art. 142 (*Effetti della riabilitazione*). — La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.

Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.

La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione».

«Art. 143 (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione può essere concessa al fallito:

1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;

2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;

3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento».

«Art. 144 (*Procedimento di riabilitazione*). — L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.

Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.

Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.

Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero».

— La legge n. 1423/1956 reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge n. 57/1962 reca: «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

Nota all'art. 5:

— La direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1393):

Presentato dall'on. PIZZINATO ed altri il 29 luglio 1992.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 26 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 19 novembre 1992; 15 dicembre 1992; 29 luglio 1993; 4 agosto 1993.

Assegnato nuovamente alla X commissione in sede legislativa, l'11 novembre 1993.

Esaminato dalla X commissione in sede legislativa, e approvato il 21 dicembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1770):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 10 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e della giunta per gli affari della Comunità europea.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0082

LEGGE 26 gennaio 1994, n. **83**.

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37, è ripubblicato il testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1741):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (GALLO) il 21 dicembre 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 21 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 22-23 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3548):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 23 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 13 gennaio 1994.

Esaminato in aula il 25 gennaio 1994 e approvato il 26 gennaio 1994.

94G0088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993, n. **587**.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente regolamento detta le norme di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, e importazioni da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di pollame e uova da cova.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Art. 2

1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 23.

2. Inoltre si intende per:

a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera *a)*, destinate all'incubazione;

c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite;

d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;

g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario ed immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità zoologica;

h) azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

1) stabilimento di selezione. lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;

4) incubatoio. lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;

m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984;

q) zona infetta: per le malattie enumerate all'allegato V, una zona che comprende, in funzione della situazione epizootologica del focolaio, un territorio ben delimitato ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km di raggio dal focolaio, inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza di un raggio di almeno 10 km;

r) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

s) macellazione sanitaria. l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione. tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.

Capo II

SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, previa constatazione di conformità alle disposizioni di cui all'allegato II e al piano nazionale approvato dalla Comunità europea, riconosce gli stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova

2. Modifiche al piano nazionale di cui al comma 1, possono essere apportate previa approvazione degli organi comunitari competenti.

3. Il piano nazionale di cui al comma 1, e le eventuali modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art 4

1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente regolamento e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

Art. 5.

1 Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

a) le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare alle condizioni fissate dagli articoli 6, 12, 15 e 17, a quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14 o a quelle fissate dagli articoli 7, 8 e 9;

b) il pollame da macellazione, nonché, in deroga alla lettera *a)*, il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, fino all'attuazione delle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di

carni fresche di pollame e di selvaggina da piuma di allevamento, devono soddisfare alle condizioni fissate dagli articoli 10, 12, 15, 17 e a quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14

Art. 6.

1. Le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono provenire

a) da stabilimenti che

1) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo ai sensi dell'art. 3,

2) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame,

3) devono essere situati al di fuori di una zona infetta

b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo o sospetto di malattia.

Art 7

1. Al momento della spedizione le uova da cova devono.

a) provenire da branchi che hanno soggiornato da più di 6 settimane in uno o più stabilimenti riconosciuti, che non siano stati vaccinati o siano stati vaccinati conformemente alle condizioni fissate nell'allegato III, che siano stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 24 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentino alcun sintomo clinico o sospetto di malattia,

b) essere identificate conformemente al regolamento CEE 1868/77 della Commissione,

c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Se le uova da cova provengono da un Paese terzo devono essere importate conformemente alle condizioni di cui al capo III

Art. 8.

1. I pulcini di un giorno devono:

a) provenire da uova da cova che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 6 e 7;

b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora debbano essere vaccinati;

c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B 2, lettere *g)* e *h)*.

Art. 9

1. Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve.

a) essere rimasto dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti riconosciuti,

b) qualora debba essere vaccinato, soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;

c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 24 ore precedenti la spedizione e non presentare alcun sintomo clinico o sospetto di malattia.

Art 10.

1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda:

a) in cui è rimasto dopo la schiusa o da oltre 'ventuno giorni,

b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame,

c) in cui, all'atto della visita sanitaria effettuata nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, non sono stati riscontrati sintomi clinici o sospetti di malattia,

d) situata al di fuori di una zona colpita dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle.

Art 11.

1. I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità.

2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque, al momento della spedizione, provenire da branchi

a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi;

b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame,

c) che, se devono essere vaccinati, soddisfino le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III,

d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

e) situati al di fuori di una zona colpita dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

f) che conformemente all'allegato II, capitolo III, abbiano dato risultato negativo ad un testo sierologico per la ricerca degli anticorpi di *Salmonella pullorum-gallinarum*.

Art. 12.

1. Per la spedizione di pollame e uova da cova verso Stati membri o regione di Stati membri cui in relazione alla malattia di Newcastle è stato riconosciuto dalla Comunità un particolare regime:

a) le uova da cova devono provenire in via alternativa da branchi:

1) non vaccinati;

2) vaccinati con un vaccino inattivo,

3) vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno sessanta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno devono provenire:

1) da uova da cova che soddisfino le condizioni fissate alla lettera *a)*;

2) da un incubatoio che garantisca un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfino le condizioni fissate alla lettera *a)*;

c) il pollame riproduttore o da reddito deve

1) non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle;

2) essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale; a tal riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda originaria od eventualmente nei locali di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato ivi introdotto durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata durante la quarantena;

3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della malattia di Newcastle secondo le modalità stabilite dalla Comunità europea;

d) il pollame da macellazione deve essere spedito da branchi che:

1) se non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfino il requisito di cui alla lettera *c)*, punto 3);

2) se sono stati vaccinati, non deve essere stato usato un vaccino vivo nei trenta giorni che precedono la spedizione e devono essere stati sottoposti, in base ad un campione rappresentativo, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo le modalità stabilite dalla Comunità europea.

Art. 13.

1. Il Ministero della sanità sottopone alla Comunità eventuali programmi di lotta contro malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi.

Art. 14.

1. Il Ministero della sanità ove ritenga che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, interessa la Commissione fornendole le notizie necessarie per il riconoscimento, precisando le garanzie complementari, generali o limitate richieste ai fini degli scambi.

Art. 15.

1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in imballaggi a perdere progettati a tal fine, oppure in imballaggi riutilizzabili, a condizione che vengano disinfettati prima di ogni riutilizzazione; tali imballaggi devono essere puliti e:

a) contenere soltanto pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) recare le seguenti indicazioni:

1) il nome dello Stato membro di spedizione;

2) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova;

3) il numero dei pulcini o di uova,

4) la categoria ed il tipo di produzione cui sono destinati;

5) il nome o la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;

6) il numero di riconoscimento dello stabilimento d'origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

7) il nome dello Stato membro di destinazione;

c) essere chiusi in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di sostituire il contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie:

a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;

b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

c) chiuse in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di sostituire il contenuto

4. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o di pulcini di un giorno che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento; il pollame da macellazione deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento.

5. Le scatole, le gabbie ed i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo da:

a) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

b) facilitare l'osservazione dei volatili;

c) consentire la pulitura e la disinfezione.

6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati.

Art. 16.

1. Il trasporto del pollame di cui all'art. 15, comma 4, è vietato attraverso zone colpite dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

Art. 17.

1. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi devono essere scortati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

a) conforme al modello specifico di cui all'allegato IV;

b) firmato dal veterinario ufficiale;

c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

d) valido per la durata di cinque giorni;

e) costituito da un unico foglio;

f) previsto per un unico destinatario;

g) recante un timbro di colore diverso dal colore del certificato.

2. Il Ministro della sanità può concedere agli Stati membri, a condizione di reciprocità, in via generale o limitatamente a casi determinati, deroghe all'obbligo di cui al comma 1.

Capo III

NORME PER L'IMPORTAZIONE IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

Art. 18.

1. Le importazioni di pollame e uova da cova sono autorizzate solo se provengono da Paesi terzi o parte di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

2. L'elenco di cui al comma 1, e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del Ministero della sanità.

Art. 19.

1. Il pollame e le uova da cova devono essere scortati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo speditore.

2. Il certificato deve:

a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

b) essere redatto in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

c) scortare la partita nell'esemplare originale;

d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate;

e) avere una validità di cinque giorni;

f) essere costituito da un unico foglio;

g) essere previsto per un unico destinatario;

h) recare un timbro di colore diverso dal colore del certificato.

3. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello approvato dalla Comunità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 20.

1. L'importazione di pollame e uova da cova è vietata, qualora:

a) le spedizioni non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo che figura nell'elenco di cui all'art. 18;

b) le partite siano affette o sospette di essere affette o contaminate da una malattia contagiosa;

c) le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate dal Paese terzo;

d) il certificato di scorta non abbia i requisiti di cui all'art. 19;

e) risulti non osservata la normativa in materia di ormoni e di residui.

2. Fatte salve condizioni speciali eventualmente stabilite dalla Comunità, il veterinario ufficiale, per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di rispedizione, può designare il macello verso cui il pollame deve essere avviato.

Art. 21.

1. All'arrivo, il pollame da macellazione deve essere condotto direttamente al macello.

2. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il Ministero della sanità può, per esigenza di polizia sanitaria, designare il macello cui il pollame deve essere destinato.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.

1. Agli scambi di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Qualora una malattia contagiosa del pollame, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del pollame, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanità vieta l'importazione in provenienza diretta od indiretta dall'intero o dalla parte di territorio di quel Paese terzo.

3. Il Ministro della sanità comunica agli Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati.

Art. 23.

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'allegato *A*, parte II, punto I, è aggiunta la seguente frase: «direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

b) nell'allegato *B*, parte II, punto *a)*, è soppressa la locuzione: «pollame vivo»;

c) nell'allegato *B*, parte II, punto *b)*, è soppressa la locuzione «uova da cova».

Art. 24.

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative all'elenco dei Paesi terzi o parte di essi, da cui è ammessa l'importazione, alle garanzie sanitarie e al momento di certificato sanitario, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 5

ALLEGATO I

1. **I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie sono i seguenti:**

Belgio:	**Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99 — 1180 Bruxelles**
Danimarca:	**Institut for Fjerkraesydomme, Den Kgl. Veterinær- og Landbohjskole, — Kobenhavn**
Repubblica federale di Germania:	**Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft, Institut fur Kleintierzucht, Dornbergstrasse 25/27 — 3100 Celle**
Spagna.	**Laboratorio de Sanidad y Producción Animal — Barcelona**
Francia·	**Laboratoire de pathologie aviaire — CNEVA 22440 Ploufragan**
Grecia:	**Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki — Thessaloniki**
Irlanda:	**Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, Lo — Dublin**
Italia:	**Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Via G. Orus 2 — 35100 Padova**
Lussemburgo:	**Laboratoire vétérinaire de l'Etat — avenue Gaston Diderich 54,**
Paesi Bassi:	**Centraal Diergeneeskunding Instituut — Lelystad**
Portogallo:	**Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa**
Regno Unito:	**Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey**

2. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie di cui al paragrafo 1 provvedono, negli Stati membri rispettivi, al coordinamento dei metodi diagnostici previsti della presente direttiva. A tale scopo:

a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reattivi necessari per la diagnosi;

b) controllano la qualità di tutti i reattivi utilizzati dai laboratori riconosciuti,

c) organizzano periodicamente prove comparative.

ALLEGATO II

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

CAPITOLO I

Norme generali

1. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

   a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II,

   b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;

   c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);

   d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:

      — almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;

      — la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento,

   e) devono contenere solo il pollame definito all'articolo 2, lettera *a)*;

2. L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CEE) n 2782/75

CAPITOLO II

Impianti e funzionamento

A. *Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento*

   1. Impianti

      a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.

      b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione del controllo sanitario.

      c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

   2. Governo dell'allevamento

      a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».

      b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

         — dallo stabilimento stesso, e/o

         — da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 6, comma 1, n. 1

         — da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.

      c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

e) Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine.

f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.

g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

— le entrate e le uscite di volatili;

— le prestazioni produttive zootecniche;

— la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

— gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

— la provenienza del pollame;

— la destinazione delle uova.

h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

B. *Incubatoi*

1. Gli impianti

a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

— magazzinaggio e classificazione delle uova,

— disinfezione,

— preincubazione,

— schiusa,

— preparazione e condizionamento delle spedizioni.

b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).

c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. Il funzionamento

a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.

b) Le uova da cova devono provenire:

— da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 1,

— da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.

c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

e) Le operazioni di disinfezione riguardano:

— le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione,

— gli incubatoi, regolarmente,

— i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio.

g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.

h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco.

— la provenienza delle uova e la data d'arrivo,

— i risultati della schiusa,

— le anomalie constatate,

— gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,

— gli eventuali programmi di vaccinazione,

— il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,

— la destinazione dei pulcini di un giorno.

i) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

CAPITOLO III

Programma di controllo sanitario delle malattie

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 13 e 14, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate.

A. *Infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum e Salmonella Arizonae*

1. Specie interessate

a) Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre.

b) Per la Salmonella Arizonae: tacchini

2. Programma di controllo sanitario

a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici.

b) I campioni da esaminare sono prelevati — secondo i casi — dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanuggine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell'incubatoio, dalla lettiera o dall'acoua di abbeveraggio.

c) Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento.

Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia

B. *Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis*

1. Specie interessate

a) Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallisepticum.

b) Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis.

2. Programma di controllo sanitario

a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno.

b) I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo.

c) Gli esami per l'individuazione del Mycoplasma Gallisepticum o del Mycoplasma Meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C *Risultati e misure da adottare*

Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

CAPITOLO IV

Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento

1 Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso.

a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano piu soddisfatte,

b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia:

— in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento;

— se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;

— se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione,

d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. *Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato*

a) se si manifesta l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento;

b) se un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis,

c) se, dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:

a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;

b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da.

i) Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto,

ii) Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni

ALLEGATO III

REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, i vaccini utilizzati devono essere:

— conformi alle norme della Farmacopea europea,

— prodotti, controllati e distribuiti sotto controllo ufficiale.

I criteri d'utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.

ALLEGATO IV
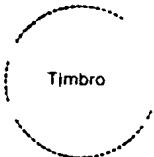
CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

(Modelli da 1 a 6)

MODELLO 1
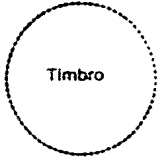
COMUNITÀ EUROPEA **UOVA DA COVA**

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	**CERTIFICATO SANITARIO** **N.** **ORIGINALE**
	2. Stato membro d'origine
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) — iniziale — finale	4. **AUTORITÀ COMPETENTE**
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di uova da cova. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	5. **AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE**
7. Luogo di carico	6. Indirizzo dello stabilimento in cui sono state raccolte le uova
8. Mezzo di trasporto	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale	10. Numero di riconoscimento dello stabilimento

11. Specie di volatili:

12. Destinati alla produzione di:

13. Identificazione della spedizione:

a) Numero di uova	b) Dati di raccolta	c) Identificazione del branco d'origine	d) Marchio

14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che:

a) le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;

b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)

Fatto a ...., il ....

....
Firma

Timbro

Nome e cognome (in lettere maiuscole)

Qualifica

MODELLO 2

COMUNITÀ EUROPEA
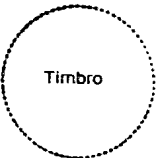
PULCINI DI UN GIORNO

1. Speditore (nome e indirizzo completo)

CERTIFICATO SANITARIO

N. **ORIGINALE**

2. Stato membro d'origine

3. Destinatario (nome e indirizzo completo)

— iniziale

— finale

4. **AUTORITÀ COMPETENTE**

NOTE

a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pulcini di un giorno.

b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.

5. **AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE**

7. Luogo di carico

6. Indirizzo dello stabilimento di cova

8. Mezzo di trasporto

9. Stato membro di destinazione

Luogo di destinazione finale

10. Numero di riconoscimento dello stabilimento

11. Specie di volatili.

12. Destinati alla produzione di.

13. Identificazione della spedizione:

a) Numero di pulcini	b) Data di schiusa	c) Identificazione dello stabilimento d'origine	d) Categoria/tipo

14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che:

a) i pulcini di un giorno di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;

b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)

Fatto a il

Timbro

Firma

Nome e cognome (in lettere maiuscole)

Qualifica

MODELLO 3

COMUNITÀ EUROPEA
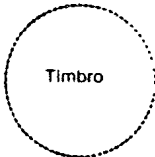
POLLAME RIPRODUTTORE O DA REDDITO

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	**CERTIFICATO SANITARIO** **N.** **ORIGINALE**
	2. Stato membro d'origine
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) — iniziale — finale	4. **AUTORITÀ COMPETENTE**
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	5. **AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE**
7. Luogo di carico	6. Indirizzo dello stabilimento d'origine
8. Mezzo di trasporto	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale	10. Numero di riconoscimento dello stabilimento

11. Specie di volatili:

12. Destinati alla produzione di:

13. Identificazione della spedizione:

a) Numero di volatili	b) Identificazione del branco d'origine	c) Categoria/tipo

14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che:

a) i volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;

b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)

Fatto a ...., il ....

....
Firma

Timbro

....
Nome e cognome (in lettere maiuscole)

....
Qualifica

MODELLO 4

COMUNITÀ EUROPEA
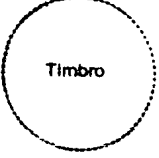
POLLAME, UOVA DA COVA A PARTITE INFERIORI A 20 UNITÀ

1. Speditore (nome e indirizzo completo)

CERTIFICATO SANITARIO

N. **ORIGINALE**

2. Stato membro d'origine

3. Destinatario (nome e indirizzo completo)

— iniziale

— finale

4 **AUTORITÀ COMPETENTE**

NOTE

a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame o uova da cova.

b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale

5 **AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE**

7. Luogo di carico

6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine

8. Mezzo di trasporto

9 Stato membro di destinazione

Luogo di destinazione finale

10 Numero di riconoscimento dello stabilimento (eventualmente)

11. Specie di volatili.

12. Destinati alla produzione di

13. Identificazione della spedizione

a) Numero di volatili	b) Identificazione del branco d'origine	c) Categoria/tipo

14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che.

a) i volatili o le uova da cova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;

b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)

Fatto a il

Timbro

Firma

Nome e cognome (in lettere maiuscole)

Qualifica

MODELLO 5

COMUNITÀ EUROPEA **POLLAME DA MACELLO**

1. **Speditore** (nome e indirizzo completo)

CERTIFICATO SANITARIO

N. **ORIGINALE**

2. Stato membro d'origine

3. **Destinatario** (nome e indirizzo completo)

— **iniziale**

— **finale**

4. **AUTORITÀ COMPETENTE**

NOTE

a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame.

b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.

5. **AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE**

7. Luogo di carico

6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine

8. Mezzo di trasporto

9. **Stato membro di destinazione**
Luogo di destinazione finale

10. Numero di riconoscimento dello stabilimento (eventualmente)

11. **Specie di volatili:**

12. **Destinati alla produzione di:**

13. Identificazione della spedizione:

a) Numero di volatili

b) Età approssimativa dei volatili

14. **Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che:**

a) i volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;

b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)

Fatto a il

Timbro

Firma

Nome e cognome (in lettere maiuscole)

Qualifica

MODELLO 6

COMUNITÀ EUROPEA **POLLAME DA MACELLO**

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	**CERTIFICATO SANITARIO** N. **ORIGINALE**
	2. Stato membro d'origine
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) — iniziale — finale	4. AUTORITÀ COMPETENTE
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE
7. Luogo di carico	6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine
8. Mezzo di trasporto	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale	10. Numero di riconoscimento dello stabilimento (eventualmente)

11. *Specie di volatili:*

12. Destinati alla produzione di:

13. Identificazione della spedizione:

a) Numero di volatili	b) Identificazione del branco d'origine	c) Età approssimativa dei volatili

14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che:

a) i volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;

b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
Firma

....
Nome e cognome (in lettere maiuscole)

....
Qualifica

ALLEGATO V

MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- Influenza aviaria
- Malattia di Newcastle

93G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1993.

Delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Antonio Maccanico ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1993 con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senatore dott. Antonio Maccanico è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti spettanti al Ministro ed al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 175, relativo all'abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché al differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visti in particolare l'art. 2, comma 1, e l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 4 agosto 1993, n 273, con cui vengono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Ravvisata l'opportunità di conferire allo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. dott. Antonio Maccanico delega ad esercitare le funzioni inerenti alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. dott. Antonio Maccanico è delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 5

94A0732

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1993

Definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri e in particolare i seguenti punti in essa evidenziati:

a) l'elevato livello di disoccupazione registrato in Italia, ed anche nei Paesi comunitari, nell'anno in corso senza prospettive di un significativo cambiamento per il 1994 e la conseguente opportunità di non appesantire l'esistente offerta di lavoro;

b) la necessità di favorire l'assorbimento dei lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento il cui numero, ancorché ridottosi, rimane elevato;

c) il diritto al ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare rigorosamente l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986;

d) la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra, ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

Considerata l'opportunità di poter giungere alla previsione di un livello annuale complessivo e articolato di ingressi di lavoratori extracomunitari, che rappresenti un dato su cui il Governo possa impostare politiche conseguenziali su vari piani e sia coordinata con le indicazioni che emergono in ambito comunitario in tema di politica migratoria;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la facoltà di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerata la necessità di continuare la politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese, tenuto conto che i cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato beneficiano in materia di soggiorno e di lavoro dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951;

Considerata l'importanza che venga dato seguito alle conclusioni del gruppo di esperti in tema di controllo degli ingressi e del soggiorno degli stranieri, dato che le carenze

di tale controllo sono tra le cause che hanno favorito la crescita di un numero non definibile di presenze di cittadini extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno, molti dei quali inseriti in attività non regolarizzate, e venga data attuazione a tutti i provvedimenti utili a ridurre gli abusi e le violazioni delle leggi esistenti; ciò come premessa fondamentale per una corretta programmazione dei flussi migratori;

Considerata la necessità di continuare nella programmazione di iniziative per migliorare l'inscrimento socio-culturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nelle aree di maggior concentrazione di lavoratori impegnati in lavori a carattere stagionale;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Ritenuta di preminente interesse la sollecita definizione della normativa sul lavoro stagionale sulla base del disegno di legge presentato dal Governo;

Considerata l'opportunità di avviare contatti con i Paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'Italia, in particolare quelli delle regioni più vicine, al fine di assicurare, anche attraverso la conclusione di apposite intese bilaterali, una gestione dei flussi in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1994 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche temporaneo, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

Art. 2.

I Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, che potrà essere esteso su richiesta anche all'espletamento di attività lavorativa e di studio, a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accoglimento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CONTRI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A0762

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Grosseto n. 20976 del 20 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

Il direttore generale VACCARI

94A0708

DECRETO 11 gennaio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Catania con nota del 2 novembre 1993, ha segnalato nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Siracusa per l'avvio delle nuove procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A0709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Miniera», in Barberino di Mugello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Considerata l'inefficacia di ogni tentativo volto ad ispezionare la cooperativa edilizia «La Miniera», con sede in Barberino di Mugello (Firenze);

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio non ha depositato bilanci di esercizio;

Ritenuto, dunque, opportuno lo scioglimento della società in questione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione di ogni pendenza patrimoniale,

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Miniera», con sede in Barberino di Mugello (Firenze), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Lucetta Russotto, nata a Prato (Firenze) il 21 marzo 1960 e residente a Prato in via del Querceto, 27/29 (studio), ne è nominato commissario liquidatore.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0710

DECRETO 22 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Le Terrazze», in Monza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Le Terrazze», con sede in Monza (Milano), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Terrazze», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito notaio Claudio Luppi, in data 27 ottobre 1973, rep. n. 18053, reg. soc. n. 10681, tribunale di Monza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Matteo Ardizzone, nato a Catania il 3 settembre 1950 e residente in Milano, studio in corso di Porta Vittoria, 54, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0711

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 gennaio 1994.

Disposizioni concernenti la continuità dell'azione amministrativa in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art. 1, commi 10 e 11, e l'art. 17;

Considerata l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino, in attesa della emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 1, comma 11, della suddetta legge n. 537/1993;

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dal 1° gennaio 1994, in attesa dell'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare del soppresso Ministero della marina mercantile provvederà a curare l'ordinaria amministrazione degli affari concernenti la tutela e la difesa dell'ambiente marino.

2. In attesa dei decreti di cui al comma 1, la centrale operativa del soppresso Ministero della marina mercantile continuerà a collaborare, secondo le procedure in atto al 31 dicembre 1993, con l'Ispettorato centrale per la difesa del mare ai fini della tutela e della difesa dell'ambiente marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

94A0738

DECRETO 24 gennaio 1994

Erogazione del finanziamento relativo al programma DERISP per l'attuazione del programma triennale di tutela ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n 305, sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in base ai quali il CIPE approva il programma triennale di tutela ambientale e il Ministro dell'ambiente promuove apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome per l'attuazione del programma stesso;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-1991 approvato con delibera CIPE del 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 58 dell'8 settembre 1990, successivamente modificata con delibera 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991;

Vista l'intesa programmatica per l'attuazione del predetto programma triennale stipulata in data 21 febbraio 1991, tra il Ministro dell'ambiente e la regione Emilia-Romagna ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi generali riconosciuti ammissibili a finanziamento, tra cui interventi relativi al programma DERISP.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1991 relativo al finanziamento ai programmi SMAR, DEAC, SINA e DERISP, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 92 del 18 aprile 1992 con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi previsti dalla predetta intesa programmatica stipulata il 21 dicembre 1991 con la regione Emilia-Romagna per la complessiva somma di lire 97.900 milioni, di cui lire 13.400 milioni destinati alla realizzazione di interventi relativi al programma DERISP;

Visti gli interventi ammessi a finanziamento elencati nell'allegato I al predetto decreto 12 dicembre 1991, nonché le somme ammesse al finanziamento e le indicazioni tecniche relative a ciascuno degli interventi stessi riportate nell'allegato II al decreto stesso;

Visto, in particolare, nell'ambito degli interventi finanziati relativi al programma DERISP, l'intervento di ristrutturazione individuato come segue: n. d'ordine 15; soggetto titolare impresa Refin-City (Ceramica), sita in comune di Reggio Emilia, meglio individuato nella scheda di fattibilità come Ceramiche Refin Spa - Ceramiche City S.p.a.; programma strategico Po: finanziamento di lire 600 milioni;

Vista la nota 6 maggio 1993, prot. n. 4311, con la quale la regione Emilia-Romagna, assessorato all'ambiente, chiede di acquisire il parere favorevole del Ministero dell'ambiente a consentire l'erogazione di anticipazione del contributo non ancora liquidata e successivamente le ulteriori quote di finanziamento, per l'intero importo del finanziamento stesso, a favore dell'impresa «Ceramiche Refin S p.a » di Casalgrande (Reggio Emilia);

Tenuto conto che tale richiesta della regione Emilia-Romagna di cui alla predetta nota 6 maggio 1993 è avanzata in dipendenza del contratto di affitto di ramo di azienda del 31 dicembre 1991, registrato all'ufficio del registro di Reggio Emilia in data 17 gennaio 1992 a n 628/A P , con il quale la ditta Ceramiche City S p.a ha concesso in affitto alla società Refin Ceramiche S.p.a. il complesso organizzato di beni costituenti il ramo produttivo della propria azienda dedito all'attività di produzione di piastrelle in ceramica ubicato in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia),

Preso atto della dichiarazione della regione Emilia-Romagna contenuta nella predetta nota in base alla quale «le finalità e le modalità dell'intervento restano immutate e che la ditta Ceramiche Refin S.p.a. ha pieno titolo al mantenimento degli impegni fin qui assunti in ordine all'attuazione dell'intervento nel suo complesso»,

Vista l'appendice al predetto contratto d'affitto di ramo di azienda del 31 dicembre 1991, stipulata in data 29 ottobre 1993 tra la società City Ceramiche S.p.a , con sede in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia) e la Ceramiche Refin S.p a , con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia),

Visti i due atti d'obbligo della Ceramiche City S.p.a. e della Refin Ceramiche S.p a. nei confronti della regione Emilia-Romagna in relazione agli adempimenti ed oneri connessi al finanziamento di cui al predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1991, entrambi in data 29 ottobre 1993;

Vista la nota 23 novembre 1993, n. 10287 di protocollo, con la quale la regione Emilia-Romagna, assessorato programmazione, pianificazione e ambiente, tra l'altro, dà atto che con propria deliberazione di giunta regionale n. 2419 del 2 luglio 1992 ha imposto l'obbligo alle imprese beneficiarie del contributo DERISP di sottoscrivere una fidejussione bancaria ed assicurativa, definita a prima richiesta, che le consente di richiedere l'intero importo finanziario sulla base anche di una sola lettera che contesti una qualsiasi inadempienza da parte dell'impresa, e che in adempimento di tale obbligo la Ceramiche Refin S.p.a. ha stipulato una fidejussione bancaria in favore della regione Emilia-Romagna sull'intero importo del contributo concesso di lire 600 milioni,

Decreta:

Art. 1.

1 Il finanziamento relativo al programma DERISP per lire 600 milioni di cui al numero d'ordine 15 dell'intesa di programma per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente stipulata in data 21 febbraio 1991 con la regione Emilia-Romagna e del successivo decreto del Ministro dell'ambiente del 12 dicembre 1991 è erogabile a favore della «Ceramiche Refin S.p.a.», con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia)

2. Restano, comunque fermi tutti gli altri obblighi, oneri, e modalità di erogazione del finanziamento previsti

dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1994

Il direttore generale CLINI

94A0739

DECRETO 28 gennaio 1994.

Inventario e marcaggio delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato appartenenti all'ordine Crocodylia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, del citato decreto-legge che prevede l'inventario ed il marcaggio gratuito delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato, delle specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni;

Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, del citato decreto-legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, concernente le modalità per l'effettuazione del marcaggio e dell'inventario sopra menzionati;

Vista la risoluzione 8.14 della Conferenza delle Parti della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, concernente il sistema di marcaggio universale per l'identificazione delle pelli appartenenti all'ordine Crocodylia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, le pelli intere di rettile appartenenti all'ordine Crocodylia - le cui specie sono riportate in allegato al presente decreto - denunciate ai sensi del medesimo articolo e delle quali è stata verificata la regolare importazione, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito con marche non riutilizzabili.

2. Il Corpo forestale dello Stato potrà avvalersi, durante le operazioni di marcaggio di cui al presente articolo, di esperti, anche di nazionalità straniera, nell'identificazione delle pelli.

3. Il Corpo forestale dello Stato provvede a tenere aggiornato un registro delle pelli denunciate e marcate ai sensi del comma 1 del presente articolo, indicando sul medesimo registro la specie animale alla quale appartiene la pelle, l'origine e la provenienza delle pelli e la relativa documentazione CITES di accompagnamento.

4. Il Corpo forestale dello Stato provvede ad informare, su base trimestrale, il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, ed il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, degli aggiornamenti del registro di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, viene data applicazione della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Washington, relativa al sistema di marcaggio universale delle pelli dell'ordine Crocodylia.

2. Il Corpo forestale dello Stato indicherà le modalità di applicazione della risoluzione indicata al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'espressione sottoindicata ha il seguente significato:

Pelli intere: per pelli intere devono intendersi quelle quasi completamente intatte e che non sono state tagliate ancora in nessun pezzo per motivi di lavorazione. Le pelli intere sono composte, indipendentemente dal modo in cui è stato scuoiato l'animale, dall'intero pellame della pancia, incluse la coda e la gola, da entrambi i fianchi con gran parte della pelle degli arti.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro del commercio con l'estero
BARATTA

ALLEGATO 1

ELENCO SPECIE

SPECIE	Codice identificativo
Alligator mississippiensis	mis
Alligator sinensis	sin
Caiman crocodilus apaporiensis	apa
Caiman crocodilus chiapasius	chi
Caiman crocodilus crocodilus	cro
Caiman cricodilus fuscus	fus
Caiman latirostris	lat
Caiman yacare	vac
Crocodylus acutus	acu
Crocodylus cataphractus	cat
Crocodylus intermedius	int
Crocodylus johnstoni	joh
Crocodylus novaeguineae mindorensis	min
Crocodylus moreletti	mor
Crocodylus niloticus	nil
Crocodylus novaeguineae novaeguineae	nov
Crocodylus palustris	pal
Crocodylus porosus	por
Crocodylus rhombifer	rho
Crocodylus siamensis	sia
Gavialis gangeticus	gav
Melanosuchus niger	nig
Osteolaemus tetraspis	tet
Paleosuchus palpebrosus	pap
Paleosuchus trigonatus	tri
Tomistoma schlegelii	sch

94A0740

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, la legge 31 dicembre 1991, n. 415, e la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 29 maggio 1986, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987, del 16 febbraio 1990 e del 23 dicembre 1992, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

BISAZZA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo con introduzione dell'automazione industriale e sistemi di controllo nella fabbricazione di tessere in vetro mosaico, con effetti significativi sul risparmio energetico e nel rispetto dell'ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Alte Montecchio Maggiore (Vicenza), Spilimbergo (Pordenone), Meledo di Sarego (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 527.096.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

COLOROBBIA ITALIA, S.p.a. classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo tecnologico finalizzato alla realizzazzione di prodotti ceramici innovativi ottenuti con l'applicazione della tecnologia cartaria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Sovigliana Vinci (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 7.871.633.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 11 settembre 1994.

ECOCENTRO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia per il trattamento dei residui provenienti dalle lavorazioni fotografiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Pomezia (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 745.745.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1993.

ELETTROMECCANICA RONCO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: interruttori sezionatori dotati di particolari garanzie antinfortunistiche, per impianti industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Andezeno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo.

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 419.378.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 febbraio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 febbraio 1994.

F.B.M. FABBRICA BONDENESE MACCHINE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina per il recupero efficiente di polietilentereftalato (PET) in granuli di alta qualità da sfridi di lavorazione primaria e da manufatti usati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Bondeno (Ferrara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 746.837.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

HASCON ENGINEERING S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo processo per il recupero completo e la rimessa in ciclo delle polveri e per il recupero di calore dai fumi provenienti dai forni fusori di vetreria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Legnano (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 318.482.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ING. A. BERETTA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo prodotto caldaia murale stagna a sicurezza intrinseca, ad altissimo rendimento a curva piatta e modulazione continua aria-gas, completo di innovativo sistema di collaudo finale computerizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.103.595.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 agosto 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 agosto 1993.

LU-VE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: soluzioni innovative relative agli elementi tubolari di scambiatori di calore ad aletta continua.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Uboldo (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.947.797.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 aprile 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1993.

MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una nuova tipologia di macchine da cucire ad uso industriale, altamente innovative, per effettuare l'esecuzione simultanea di più cuciture di tipo differenziato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.128.718.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1994.

MENEGATTO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nelle spiralatrici per ricoperture di filati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Cavenago Brianza (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.104.211.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

MORANDO IMPIANTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di unità modulari automatiche particolarmente innovative, a ridotto consumo energetico e minori scarichi termici ed inquinanti, per il trattamento termico in continuo di prodotti laterizi e ceramici strutturali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Asti.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 436.105.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

SISCOM SISTEMI DI COMUNICAZIONE S.P.A., in nome proprio e per conto della partecipata IMEL S.R.L. PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di comunicazione selettivo automatico per reti di trasporto su rotaia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Rieti; Cittaducale (Rieti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 427.908.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

S.O.R.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo di compattazione e sinterizzazione e relativo impianto automatico controllato da logiche elettroniche per il recupero ed il completo riciclaggio dei polimeri termoplastici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Guardamiglio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 254.082.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 luglio 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fabio Perini S.p.a., concernente: studio, progettazione, sperimentazione e implementazione prototipale flessibile di macchinari e linee di trasformazione di carta tissue sviluppate per le specifiche esigenze del cliente.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo dle programma presentato dalla società Fabio Perini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa dell'Alfa S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 luglio 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fabio Perini S.p.a., per conto dell'Alfa S.r.l. concernente: nuova gamma di sistemi per la produzione di rotoli di carta tissue per impieghi igienici domestici.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Fabio Perini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa dell'Alfa S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 luglio 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fabio Perini S.p.a. in nome proprio e per conto della partecipata Alfa S.r.l., concernente: progettazione, sviluppo, preindustrializzazione di una gamma di sistemi avanzati prototipali ad elevato livello di automazione computerizzata, integrata e flessibile per la produzione di rotoli (converting) di carta tissue per impieghi industriali e per comunità, caratterizzati da elevate produttività, flessibilità, qualità e integrabilità con logiche CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Fabio Perini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa dell'Alfa S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 luglio 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sicam S.p.a., concernente: sedile auto modulare con ampia adattabilità e configurabilità.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Sepi S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sicam S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 luglio 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Steton S.p.a., concernente: realizzazione di due centri di lavorazione del legno e di una sezionatrice per pannelli a lama inclinabile denominati: *a)* centro di lavoro per profilatura e levigatura automatica di montanti per infissi e cornici in genere; *b)* centro di lavoro per contornatura profilo esterno porte e predisposizione sedi per alloggiamento ferramenta.

Modifica da apportare: oggetto del programma: realizzazione di due centri di lavorazione del legno denominati: *a)* centro di lavoro per profilatura e levigatura automatica di montanti per infissi e cornici in genere; *b)* centro di lavoro per contornatura profilo esterno porte e predisposizione sedi per alloggiamento ferramenta.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 e modificata il 19 giugno 1985 e 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Casco Nobel S.r.l., concernente: prodotti vernicianti a bassa emissione di solventi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nobel Coatings S.r.l., a seguito di modifica della denominazione sociale della Casco Nobel S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sis.Ter S.p.a. Sistemi terapeutici, concernente: applicazione di polimeri sintetici in campo biomedico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Sis-Ter S.p.a. a seguito di modifica della denominazione sociale in Frisenius sistemi terapeutici S.p.a., e successivo conferimento del ramo aziendale della Frisenius sistemi terapeutici S.p.a. alla Sis-Ter S.r.l. e seguente modifica della ragione sociale in Sis-Ter S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 e modificata il 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Miteni S.r.l., concernente: processo innovativo utilizzante la fluorazione nucleofila di substrati alogenati e nitrati finalizzato alla produzione di intermedi fluoroaromatici.

Modifica da apportare: ragione sociale: Miteni S.p.a.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

94A0712

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Aggiornamento della delimitazione delle aree di intervento di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (terreni di collina e di montagna).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e di montagna;

Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 984/1977 che, ai fini dell'utilizzazione e della valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, prevede fra l'altro la preventiva individuazione delle zone di intervento;

Vista la delibera CIPAA 13 dicembre 1979, con la quale e stato adottato il Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 984/1977 ed in particolare la delimitazione delle aree di intervento indicate nel Piano di settore relativo ai terreni di collina e di montagna;

Viste le delibere CIPAA 6 aprile 1983 e 28 novembre 1985, CIPE 28 maggio 1987 e 28 giugno 1990, con le quali sono state approvate talune modificazioni ed aggiornamenti alla delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni collinari e montani di cui sopra;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmi in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione e in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto l'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che adotta la delimitazione di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977 ai fini della concessione della agevolazioni contributive nelle aziende agricole, nonché l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 che alle lettera *h)* adotta la succitata delimitazione di cui all'art. 15 ai fini dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;

Vista la proposta del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 10128 del 6 ottobre 1993 concernente la richiesta di inclusione del comune di Soddì nella già citata delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni di collina e di montagna;

Considerato che il comune di Soddì è stato costituito, per effetto della legge regionale n. 15/1979, mediante distaccamento di una parte del comune di Ghilarza, classificato come zona agricola svantaggiata per l'intero territorio con delibera CIPE 28 novembre 1985;

Considerato inoltre che per la compilazione dell'elenco delle zone svantaggiate il Ministero dell'agricoltura non ha potuto lavorare su elenchi di comuni e cartografie sempre aggiornati;

Vista la nota n. 3238/10089 del 14 febbraio 1992, nella quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprime l'avviso che il comune di Soddì possa essere inserito nella delimitazione di cui all'art. 15 in quanto incorporato, nella delibera CIPAA del 28 novembre 1985, nel comune di Ghilarza a sua volta ricompreso come interamente svantaggiato;

Considerato che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha dato incarico alla Cooperativa architetti e ingegneri di Reggio Emilia di realizzare un programma relativo alla individuazione delle zone svantaggiate, a livello di singola regione e per circoscrizione territoriale, che tale studio è in corso di realizzazione per dieci regioni e che nel 1994 potrà probabilmente essere portato a compimento anche per le restanti regioni;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

Il comune di Soddì è inserito nella sua interezza nella delimitazione delle aree di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977, con decorrenza dalla data della delibera CIPAA di primo inserimento del comune di Ghilarza, nel cui ambito figurava totalmente ricompreso (28 novembre 1985).

In attesa delle conclusioni dello studio citato nelle premesse, in corso di realizzazione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e finalizzato alla individuazione di oggettivi criteri ed indici di svantaggio, il Comitato invita il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a non proporre richieste di ampliamento della delimitazione di cui al citato art. 15, delimitazione che potrà essere oggetto di revisione alla luce dei risultati dello studio medesimo.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A0713

DELIBERAZIONE 19 gennaio 1994.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato in favore dei dipendenti delle imprese industriali che estraggono od utilizzano l'amianto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visti in particolare il comma 3 dell'art. 13 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'individuzione dei criteri per la selezione delle imprese estrattrici o utilizzatrici di amianto interessate da processi di ristrutturazione e riconversione ovvero caratterizzate da procedure di dismissione o fallimento;

Vista la propria precedente deliberazione in data 7 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i criteri per la selezione delle imprese estrattrici o utilizzattrici dell'amianto che avrebbero dovuto denunciare eccedenze di manodopera da collocare in pensionamento anticipato entro il termine del 23 luglio 1993;

Vista, altresì, la propria deliberazione, in data 19 ottobre 1993 con la quale sono state accertate le eccedenze di manodopera delle predette imprese;

Considerato che con la predetta deliberazione sono state accertate eccedenze in numero pari a trecentocinquanta, inferiori al limite massimo di seicento unità fissato dalla legge;

Ritenuto opportuno fissare un nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni di eccedenza al fine di agevolare al massimo il riassetto degli organici delle imprese in concomitanza con i processi di dismissione delle lavorazioni dell'amianto;

Delibera:

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i dipendenti delle imprese industriali che estraggono od utilizzano l'amianto, secondo quanto definito dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 della legge n. 257/1992 e avuto riguardo all'uso dell'amianto quale materia prima impiegata nel processo produttivo e che:

abbiano predisposto piani di ristrutturazione o riconversione atti a consentire il prosieguo dell'attività produttiva attraverso l'introduzione di nuove tecnologie o la conversione degli impianti, eventualmente preceduti da una fase di ricerca e sperimentazione di materiali sostitutivi dell'amianto, ovvero,

abbiano in corso processi di dismissione o procedure fallimentari purché non sia stato effettuato il licenziamento del personale prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992.

2. Il CIPE procederà alla selezione delle imprese beneficiarie, nel limite massimo di duecentocinquanta unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) efficacia del piano di ristrutturazione o ricoversione nei confronti degli obiettivi programmati e dei tempi stabiliti;

b) dimensione d'impresa e ampiezza degli esuberi con riguardo anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano di gestione delle eccedenze.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenza, che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, devono presentare al CIPE - D.G.A.P.E., entro venti giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, le domande relative alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui all'allegato *A*, corredate dal piano di ristrutturazione o riconversione o di dismissione, ovvero dalla dichiarazione di procedura fallimentare in corso, e dai dati di cui all'allegato *B*.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO *A*

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - D.G.A.P.E. - CIPE - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 4 (1).

L'impresa (2)..
con sede legale..
via .... c.a.p. .... tel. ....
fax .... e unità produttiva a..
presenta:

a) l'allegato programma di ristrutturazione, riconversione o dismissione;

b) l'allegata dichiarazione di essere sottoposto a procedura fallimentare,

e richiede al CIPE l'accertamento della seguente eccedenza di manodopera dichiarando di essere disponibile a far fronte agli oneri previsti a proprio carico, quantificata nel numero massimo di .... lavoratori dipendenti.

All'uopo allega alla presente il modulo informativo di cui alla delibera CIPE del 7 giugno 1993, l'accordo sindacale (eventuale) sulla gestione delle eccedenze di manodopera del .... e i bilanci ufficiali relativi agli anni 1990-91-92.

Il legale rappresentante

....

(1) La richiesta deve essere presentata al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro venti giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*; nel caso di inoltro per mezzo di raccomandata a.r., farà fede il timbro postale di partenza.

(2) Nel caso in cui la domanda sia avanzata da un gruppo il programma può essere presentato con riferimento al gruppo stesso, ma l'eccedenza deve essere dichiarata per singola impresa e il modulo informativo deve essere compilato per ciascuna società.

ALLEGATO *B*

MODULO INFORMATIVO

	1°	2°	3° anno	Totale (1)
Investimenti inerenti il piano di ristrutturazione riorganizzazione - di cui per ricerca e sperimentazione nuovi materiali (% sul totale)				
Mezzi di copertura degli investimenti programmati: autofinanziamento agevolazioni pubbliche (2)				
Indebitamento a breve termine a medio e lungo termine	1990	1991	1992	
Fatturato - di cui per prodotti a base d'amianto (% sul totale)				
Consumo di amianto				
Risultato operativo				
Risultato di esercizio				
Occupati				
Assunti				
Addetti sottoposti a formazione				
Oneri per formazione e aggiornamento professionale (3)				

(1) Indicare la data di inizio delle operazioni.
(2) Indicare quali.
(3) Indicare i periodi nei quali si sono svolti i corsi di formazione.

94A0714

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 83** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 ***(a)***, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto elencate:

a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994,

b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;

c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale è stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:

1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 ***(a)***, deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ***(b)***. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994;

e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 1 del D.L. n. 186/1993 (Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze) stabilisce che: «Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma — via Ruggero Fauro — e di Firenze — via dei Georgofili e via Lambertesca — è differita al 20 dicembre 1993

la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale» L'art 2 del medesimo decreto precisa che «I soggetti di cui all'art 1 sono identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» Con D.P.C.M. 12 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 161 del 12 luglio 1993) si è provveduto ad identificare tali soggetti

(b) Il D.P R n. 602/1973 reca «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo del relativo art 18, come sostituito dall'art. 3 del D P R 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato dall'art 13 del D.P.R 28 dicembre 1980, n 787, e dall'art. 2 del D P R. 14 aprile 1982, n. 309·

«Art 18 *(Ripartizione delle imposte in rate)* — Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile

Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0651

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo statuto della Società canottieri «Adda», in Lodi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1994, è stato approvato il nuovo testo dello statuto della Società canottieri «Adda» di Lodi, composto di trentuno articoli.

94A0716

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 4 novembre 1993, l'Associazione nazionale combattenti e reduci è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig Pieralberto De Giuli, con testamento olografo pubblicato con verbale n 67143 di repertorio, n 11756 di raccolta, del dott. Emilio Cherchi, notaio in Vercelli

94A0719

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito.

Croce d'argento

Gen C A. Giuseppe Rizzo, nato a Palermo il 5 luglio 1930 — Ufficiale generale dalle altissime doti umane ed intellettuali e dalle superiori qualità professionali, si è prodigato in tutti gli incarichi ricoperti per garantire l'efficienza e l'operatività della Forza armata. Particolarmente incisiva la sua azione di comando alla testa del 6° Reggimento artiglieria da montagna e della Brigata alpina «Julia». In quest'ultimo incarico ha esercitato una determinante azione direttiva, nella fase di ricostruzione del Friuli a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Quale vice comandante della regione militare della Sicilia, ha impostato e diretto un'importante esercitazione di pubbliche calamità che è stata base di riferimento per la redazione della specifica regolamentazione a livello nazionale, con particolare riguardo ai rapporti da stabilire con i rappresentanti delle altre amministrazioni dello Stato e le autorità locali Quale ispettore dell'Arma di artiglieria e difesa NBC ha conferito un impulso particolare all'ammodernamento dell'Arma, con specifico riferimento al settore dell'automazione Quale comandante del 4° Corpo d'armata alpino, infine, ha esercitato un'azione di guida e di comando illuminata ed incisiva, intervenendo in tutti i settori di attività e di vita delle unità e portando le brigate dipendenti ad un altissimo livello di efficienza. La sua appassionata opera ha riscosso ovunque incondizionati consensi, accrescendo il prestigio della Forza armata in Italia ed all'estero — Roma, 4 settembre 1972-15 ottobre 1991.

Gen C A. Fulvio Meozzi, nato a Mantova il 12 gennaio 1932 — Ufficiale generale in possesso di preclare doti umane ed intellettuali, sostenuto da una vasta preparazione tecnico-professionale e da non comune sagacia ed esperienza, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e totale dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti Già comandante prestigioso di reparti ed unità alpine di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal gruppo «Asiago» del 2° reggimento artiglieria da montagna, al 3° reggimento artiglieria da montagna, alla brigata alpina «Tridentina», alla Scuola militare alpina al 4° Corpo d'armata alpino, ha sempre messo a frutto, per il bene dell'istituzione, le sue superiori qualità morali ed acutezza d'ingegno, costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutti i dipendenti Nell'incarico di addetto militare navale ed aereo, a Berna, ha avuto modo di agire in un contesto internazionale, ricevendo espressioni di plauso anche da autorità straniere Ufficiale dotato di alte qualità manageriali e grande carisma e pervenuto a risultati di assoluto rilievo, sia in ambito interforze quale sottocapo di SM della difesa sia in ambito internazionale quale C te delle Forze terrestri alleate del Sud Europa, incarico nel quale ha riscosso sempre vivissimi e lusinghieri apprezzamenti, anche da parte dei «partners» alleati. Il suo operato ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata in Italia e all'estero» — Roma, 10 ottobre 1968-15 ottobre 1991.

Gen. C A Onnis Sergio, nato a Torino l'11 giugno 1933 — Ufficiale generale con spiccate doti morali ed intellettive, unite ad una altissima qualificazione professionale e da profondissima esperienza, ha sempre operato brillantemente nell'espletamento di tutti gli incarichi che è stato chiamato ad assolvere Comandante dapprima del 2° gruppo del 131° reggimento artiglieria corazzato, e, in seguito, della Brigata meccanizzata «Legnano», è stato quindi preposto al comando di alcuni dei più importanti istituti di formazione degli ufficiali dell'Esercito, dalla Scuola di applicazione alla Scuola di guerra, dove ha esercitato una incisiva azione di impulso a tutte le problematiche connesse con le attività didattiche, suscitando nelle giovani leve della Forza armata

grande entusiasmo e determinazione: Nominato prima capo ufficio addestramento presso lo SME, poi capo del 1° reparto di SMD, è giunto, successivamente, a ricoprire gli incarichi di comandante della regione militare Nord-Ovest ed ispettore dell'Arma di artiglieria e per la difesa NBC, ottenendo sempre risultati d'eccezione in ragione della non comune acutezza d'ingegno e della profonda competenza tecnica. Chiamato, per questo complesso innegabile di peculiari qualità, alla prestigiosa carica di direttore generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, ha promosso e portato a termine programmi determinanti per l'ammodernamento e l'approvvigionamento di materiali di fondamentale importanza operativa. La sua instancabile ed appassionata opera ha contribuito all'accrescimento ed al rafforzamento del prestigio della Forza armata. — Roma, 29 settembre 1970-15 ottobre 1991.

Ten. gen. Ricci Michele, nato a Bitritto (Bari) il 1° gennaio 1927. — Ufficiale generale di eccezionali qualità umane ed intellettuali, chiarissimo esempio di entusiastico attaccamento all'istituzione, ha sempre impegnato tutte le sue energie, la sua elevatissima preparazione professionale e la sua profondissima esperienza logistica a vantaggio della Forza armata. Nell'ambito del Corpo di appartenenza ha ricoperto incarichi via via più prestigiosi, da comandante del 10° autogruppo, a direttore della 7ª O.R.M.E. a comandante della Scuola di applicazione, a comandante delle scuole della motorizzazione, a capo dei servizi trasporti e materiali della RMCE, fino a pervenire a quello vertice di capo dei servizi trasporti e materiali dell'Esercito e capo del Corpo automobilistico. Ovunque abbia operato ha sempre messo a frutto in maniera eccezionale la sua profonda professionalità, portando gli enti posti alle sue dipendenze a livelli di assoluto rilievo per funzionalità organizzativa ed efficacia addestrativa, mostrando di possedere in alto grado — nella specifica branca — una visione moderna dei problemi dell'Esercito. Le sue alte capacità ed il suo eccellente operato hanno contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata. — Roma, 22 ottobre 1970-15 ottobre 1991.

Gen.D. Enrico Coppola, nato a Agnone (Campobasso) il 27 gennaio 1930. — Ufficiale generale dotato di grandi doti umane ed intellettuali, in possesso di non comuni capacità professionali sostenute da vasta preparazione tecnica e da spiccato spirito d'iniziativa e chiara visione dei problemi, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti, giungendo sempre a soluzioni brillanti ed efficaci. Comandante di reparti di grande rilievo operativo ed addestrativo, dalla legione carabinieri di Bologna, a quella di Roma, alla II brigata carabinieri, alla 3ª divisione «Ogaden», ha ovunque operato, per il bene dell'istituzione, con notevole capacità organizzativa e con estrema sensibilità, riuscendo sempre a coniugare perfettamente i vasti complessi problemi istituzionali con le varie realtà locali. Durante il mandato di vice comandante generale ha contribuito, con sagaci apporti propositivi e concrete ed illuminate azioni, alla risoluzione delle complesse problematiche dell'Arma. Dopo aver ricoperto il delicato incarico di presidente della commissione di valutazione per l'avanzamento dei sottufficiali, dove ha saputo valutare al meglio uomini e situazioni, è stato chiamato — per le sue capacità — a quello di comandante della divisione carabinieri di Messina, dove, ha operato con giovanile entusiasmo, raggiungendo traguardi di notevole valenza operativa. Ufficiale di gran classe, con la sua opera sempre di elevatissima qualità, ha contribuito ad esaltare l'immagine ed il prestigio della Forza armata e dei carabinieri. — Messina, 20 settembre 1976-15 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1993 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Gen.C.A. Pietro Giannattasio, nato a Civitella del Tronto (Teramo) il 20 maggio 1931. — Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane ed intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato in tutti gli incarichi ricoperti per garantire il prestigio e l'efficienza della Forza armata. Comandante di vaglia, ha guidato con spiccato carisma personale reparti ed unità di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal gruppo squadroni «Lancieri di Novara» al reggimento «Lancieri di Montebello», dalla brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli» alla divisione corazzata «Ariete» ed infine al 3° Corpo d'armata. Chiamato a ricoprire l'incarico di capo del III reparto dello SME ha gestito in modo magistrale l'operazione «Libano» di cui è stato l'artefice principale. Capo di Gabinetto al Ministero della difesa, ha saputo coniugare in maniera brillante la sua professionalità operativa con una eccezionale capacità diplomatica che l'incarico richiedeva. Quale ispettore delle Armi di fanteria e cavalleria ha esercitato una risolutiva azione d'impulso e di coordinamento per la soluzione di problemi di rilevante complessità nell'ambito degli istituti dipendenti, realizzando, nell'arco di soli sei mesi, l'unificazione delle scuole truppe corazzate nella sede di Lecce. Ha concluso la propria carriera quale presidente del Consiglio superiore delle Forze armate. La sua instancabile ed appassionata opera ha riscosso plausi e consensi incondizionati anche all'estero. — Roma, 25 settembre 1968-15 ottobre 1991.

94A0720

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione dei collegi infermieri professionali - assistenti sanitari - vigilatrici d'infanzia delle province di Benevento e Caserta.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1993, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è stato costituito il collegio infermieri professionali - assistenti sanitari - vigilatrici d'infanzia della provincia di Benevento, con conseguente nomina di una commissione straordinaria per la temporanea gestione dell'ente.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è stato costituito il collegio infermieri professionali - assistenti sanitari - vigilatrici d'infanzia della provincia di Caserta, con conseguente nomina di una commissione straordinaria per la temporanea gestione dell'ente.

94A0717

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1690,74
ECU	1895,83
Marco tedesco	976,35
Franco francese	287,44
Lira sterlina	2529,52
Fiorino olandese	871,38
Franco belga	47,224
Peseta spagnola	12,016
Corona danese	251,37
Lira irlandese	2430,78
Dracma greca	6,788
Escudo portoghese	9,699
Dollaro canadese	1270,76
Yen giapponese	15,630
Franco svizzero	1165,95
Scellino austriaco	138,89
Corona norvegese	227,05
Corona svedese	213,34
Marco finlandese	306,35
Dollaro australiano	1206,34

94A0774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di abitazione Il Milione - Società cooperativa a r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1994 il dott. Vittorio Trabattoni è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa di abitazione Il Milione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 19 aprile 1984 in sostituzione del dott. D'Ambrosio Antonio, dimissionario.

94A0721

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Napoli e unità di Piedimonte del Matese (Caserta), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

Nota ispettorato prov. Caserta acquisita in data 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Precisa, con sede in Teano (Caserta) e unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Precisa, con sede in Teano (Caserta) e unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 11 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Precisa, con sede in Teano (Caserta) e unità di Teano (Caserta), per il periodo al 1° dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Attività meridionali, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1991 con decorrenza 30 dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 maggio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 28 maggio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Attività meridionali, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio moda Europa, con sede in Napoli e unità di Melito (Napoli), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 9 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1992.

Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aerosac, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Conceria Primavera, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 6 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Prefabbricati Palma, con sede in Atripalda (Avellino) e unità di Atripalda (Avellino), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 18 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Prefabbricati Palma, con sede in Atripalda (Avellino) e unità di Atripalda (Avellino) per il periodo dal 15 maggio 1993 al 1° ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Stema, con sede in Napoli e unità di Mugnano di Napoli (Napoli), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Professional Photo, con sede in Villa Literno (Caserta) e unità di Villa Literno (Caserta), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Unica, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Angelo Maffei e Figli di Michele e Francesco Maffei, con sede in Montoro Superiore (Avellino) e unità di Montoro Superiore (Avellino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaieria del Sud, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bono Sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata 18 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. I.I.D. con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993

Art. 7, comma 5, della legge n. 236/93.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.n.c. Ing. A. & M. Schipani costruzioni elettromeccaniche con sede in Messina e unità di Messina, gestione impianti inceneritore, per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1992

Nota integrativa acquisita in data 9 dicembre 1992

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.n.c. Ing. A. & M. Schipani costruzioni elettromeccaniche con sede in Messina e unità di Messina, gestione impianti inceneritore per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° maggio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1991 con decorrenza 2 settembre 1991

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 maggio 1992

Nota integrativa acquisita in data 26 ottobre 1992,

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.a.s. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1992 con decorrenza 2 marzo 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1992,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Trento, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1993,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Tekmec con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 marzo 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Tekmec con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Demm con sede in Porretta Terme (Bologna) e unità di Porretta Terme (Bologna) per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Panini, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Panini con sede in Modena e unità di Modena per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza dall'8 settembre 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 ottobre 1993,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. I.C.I. con sede in Napoli e unità di Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Impronta con sede in S. Maurizio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia) per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993,

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Impronta, con sede in S. Maurizio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Impresa Pasolini Carlo Alberto & C.: con sede in Bertinoro (Forlì) e unità di Bertinoro (Forlì), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Farmac - Zabban, con sede in Calderara di Reno (Bologna), e unità di Calderara di Reno (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Marinalco - Marinati alimentari conservati, con sede in Comacchio (Ferrara) e unità di S. Giovanni (Ferrara), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Marinalco - Marinati alimentari conservati, con sede in Comacchio (Ferrara) e unità di S. Giovanni (Ferrara), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Casadei, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e unità di S. Mauro Pascoli (Forlì), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Forlì, Rimini (Forlì) e S. Piero in Bagno (Forlì), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pino Bologna, con sede in Misano Adriatico (Forlì) e unità di Misano Adriatico (Forlì), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Impero, con sede in Piacenza e unità di Piacenza e S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rinoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Pavia, per il periodo 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rinoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Pavia, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 2 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Valle Ufita (Avellino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese) e Legnano (Milano), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 6 aprile 1993

Parere U R L M O acquisito in data 2 luglio 1993,

5) in attuazione della delibera C I P I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Italtel tecnomeccanica, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U R L M O. acquisito in data 6 luglio 1993,

6) in attuazione della delibera C.I P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Tessitura di Merate, con sede in Merate (Como) e unità di Merate (Como), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 31 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Italtel sistemi, con sede in Milano, unità nazionali, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 23 ottobre 1993,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Italtel telematica, con sede in S Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 28 ottobre 1993,

9) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Italtel S I T - Soc italiana telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), L'Aquila, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993

Parere U.R.L.M O acquisito in data 7 settembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Snia tecnopolimeri, dal 1° luglio 1993 *STP tecnopolimeri*, con sede in Ceriano Laghetto, dal 1° luglio 1993 Cesano Maderno (Milano) e unità di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R L.M O. acquisito in data 22 novembre 1993,

11) in attuazione della delibera C I P I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Italtel tecnoelettronica, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila e Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 7 settembre 1993,

12) in attuazione della delibera C I P I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a *S+L+H* (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 16 febbraio 1993,

13) in attuazione della delibera C I P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a *S+L+H* (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U R L M O acquisito in data 23 giugno 1993,

14) in attuazione della delibera C.I.P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. *S+L+H* (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 18 febbraio 1993,

15) in attuazione della delibera C I P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. *S+L+H* (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° agosto 1993

Parere U R L M O acquisito in data 24 giugno 1993,

16) in attuazione della delibera C I P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a FIAT C I F I, dal 1° agosto 1993 *Simmel difesa div Borletti Marelli auto* con sede in Torino e unità di S Giorgio sul Legnano (Milano), per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 13 settembre 1993,

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.I.R. Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 27 febbraio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

Art. 2, quarto comma, della legge n. 223/1991:

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alelco Gruppo Alenia, con sede in Roma e unità di Palermo e Roma, per il periodo dal 31 dicembre 1992 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 31 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fox Europe, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comau (Gruppo FIAT), con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), Borgaretto (Torino), Beinasco (Torino) e Modena, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comau (Gruppo FIAT), con sede in Grugliasco (Torino), e unità di Grugliasco (Torino), Borgaretto (Torino), Beinasco (Torino) e Modena, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 novembre 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bergomi dal 15 marzo 1993 *O.M.M. - Officine meccaniche Magnago*, con sede in Milano e unità di Magnago (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 16 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pettinatura della seta, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 giugno 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Miki, con sede in Erba (Como) e unità di Erba (Como), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Miki, con sede in Erba (Como) e unità di Erba (Como), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maut, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Voghera (Pavia), per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Instrumentation laboratori con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.O.S., con sede in Caleppio di Settala (Milano) e unità di Cagliari e Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 22 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lubiam moda per l'uomo, con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cima costruzioni, con sede in Mantova e unità di Marmirolo (Mantova), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fabbrica tessuti elastici Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unità di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bensussan, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche F.lli Rivolta, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elmer (Gruppo Alenia), con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993.

94A0722

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Graglia ed alla scuola media di Pollone ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 il direttore didattico pro-tempore del circolo di Mongrando è stato autorizzato ad accettare, per la scuola materna e per la scuola elementare di Graglia (Vercelli), il legato disposto, con testamento olografo pubblicato il 17 dicembre 1990 e registrato a Cossato il 2 gennaio 1991, dalla sig.ra Clelia Rama vedova Borrione, deceduta in Biella il 6 dicembre 1990, nella misura di quattro sesti del patrimonio immobiliare, mobiliare, titoli di Stato e depositi bancari, valutato in complessivi 16 miliardi e 8 milioni di lire all'attivo e 63 milioni al passivo, salvo ulteriori frutti maturandi e spese occorrende sulla eredità giacente.

Con lo stesso provvedimento è stato autorizzato, altresì, il preside pro-tempore della scuola media di Pollone (Vercelli), ad accettare, nella misura di due sesti, il legato come sopra disposto.

94A0718

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento.

Facoltà di architettura

economia urbana;

storia dell'arte moderna (nuovo corso di laurea in disegno industriale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0726

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento.

Facoltà di architettura (nuovo corso di laurea in disegno industriale)

progettazione ambientale;

tecnologia dell'architettura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0727

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 recante: «Organizzazione interna del Dipartimento delle entrate». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993).

All'art. 31, comma 2, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 17, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, laddove è scritto «2. Al servizio sono assegnati dirigenti superiori e primi dirigenti del ruolo amministrativo ...», leggasi: «2. Al servizio sono assegnati *anche* dirigenti superiori e primi dirigenti del ruolo amministrativo ...».

94A0728

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 10 giugno 1993 recante: «Disciplina dell'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 12 giugno 1993).

All'art. 24, comma 2, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 13, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, laddove è scritto: «2. Al servizio sono assegnati dirigenti ...», leggasi: «2. Al servizio sono assegnati *anche* dirigenti ...».

94A0729

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994)

Nell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... , e ulteriormente integrato degli importi di lire *63.456* milioni per l'anno 1994 ...», leggasi: «... , è ulteriormente integrato degli importi di lire *63.458* milioni per l'anno 1994 ...».

94A0773

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300